

## BGE 26 I 95

Bundesgericht (BGE), 1900-01-01, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_26\\_I\\_95](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_26_I_95)

FR: ATF 26 I 95

IT: DTF 26 I 95

### Volltext

94 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. 2. - Le second moyen, base sur l'art. 3, dernier alinea de la loi federale sur l'extradition, du 22 janvier 1892, est egalement irreevabie. Cette loi ne peut en effet deroguer aux dispositions du traite d'extradition entre la France et la Suisse. Or l'art. 1 er, avant-dernier alinea, de ce traite preserit que l'extradition aura lieu, en matiere correctionnelle ou de delit, Iorsque le maximum de la peine applicable au fait inerimine sera, dans le pays reclamant, de deux ans au moins ou d'une peine equivalente. Cette eondition etant remplie a teneur des articles 408 et 406 C. pen. franliais, l'extradition ne saurait ~tre refusee par le motif que l'affaire est d'impor- tance minime. 3. - Il y a lieu de rappeier d'ailleurs, ainsi que le Tri- bunal federall'a deja reeonnu a differentes reprises, qu'tl n'y a aucune difference a faire au point de vue de l'obligation d'extrader eu vertu du traite franeo-suisse, entre les deUts rentrant dans Ia eompetence des tribunaux militaires ordi- naires et ceux reprimés par les autres tribunaux ordinaires de l'ordre penal. 4. - Toutes les eonditions requises pour l'applieation du traite de 1869 etant reunies, il y a lieu d'accéder a la de- mande d'extradition. Par ces motifs, Le Tribunal fMeral prononce: L'extradition d'Auguste Canredon est accordee à la requ~te de l'Ambassade de France en Suisse, en application da l'art. 1 er chiffre 21 du traite d'extradition entre Ia France et Ia Suisse, sous Ia reserve que l'extrade ne pourra ~tre pöur- suivi et juge pour aucune infraction autre que celle ayant motive l'extradition, notamment pas pour fait de desertion. II. Auslieferung. - 2. Vertrag mit Italien. N° 15. 95 9. Vertrag mit Italien. - 'Traite a.veo l'Ita.lie. 15. Sentenza dell' 8 marzo 1900 nella causa Beghelli. Estradizione per appropriazione indebita; ealeolo dena somma di 1000 fr. prevista all'art 2, No 12 deI trattato. - Obiezione ehe il delitto e perseguibile solo a querela di parte. 1. Con nota deI 5 febbraio 1900 la Legazione italiana a Berna ehiedeva al Consiglio feder ale l'arresto e l'estradizione di Enrico BegheIli, condannato in contumacia a 14 mesi di reclusione dal Tribunale penale di Bologna per titolo di ap- propriazione indebita, fondandosi sopra rart. 2, N° 12 deI trattato di estradizione fra la Svizzera e l'Italia. AHa domanda era unita una copia autentica della sentenza 16 marzo 1899 deI Tribunale penale di Bologna, dalla quale risulta che il Beghelli venne ritenuto eolpevole deI delitto sopra indicato « per avere in Bologna, quale agente della Ditta Achille Bo- sisio, nell'aprile e maggio 1898 eonvertito in proprio profitto la somma di circa lire 1500, affidatagli da diversi acquirenti di carbone artificiale per essere versata alla Ditta suddetta ... 2. n Beghelli al quale, previo arresto, fu comunicata la domanda della Legazione italiana, dichiaro di farvi opposi- zione e motivo con riorso deI 18 febbraio la sua opposizione nel modo seguente : Dall'esame della sentenza di eondanna risulta ehe Ia somma di lire 1500 e l'insieme di diversi aceonti pagati a Beghelli per conto della Ditta Bosisio; ehe questa Ditta pero non riego- nosce detti aceonti come validamente pagati a B(~gheIli, non essendo quest'ultimo sno rappresentante od agente, ma un semplice mediatore di professione; ehe a tale scopo Ia Ditta Bosisio inizio causa civile contro coloro che fecero gli ac- conti a Beghelli per ottenere da loro l'intiero pagamento

della merce venduta; e che di conseguenza i danneggiati sarebbero gli acquirenti di merce azionati in giudizio dalla Ditta

§ A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. Bosisio e non quest'ultima, la quale quindi, per confessione propria, non aveva il diritto di sporgere querela penale contro il Beghelli, querela che condusse alla sentenza 16 marzo 1899. Non è quindi ammissibile l'estradizione Beghelli per i seguenti motivi: 1° perché trattandosi di un preteso delitto continuato, si è di fronte a diversi delitti, di cui nessuno raggiunge la somma di lire 1000 prevista all'art. 2, N° 12 del trattato, gli acconti in questione ascendendo appena ciascuno a lire 50, 100 o 150 tutto al più; 2° perché il reato di truffa e di appropriazione indebita, tanto secondo il eod. pen. ticinese che il eod. pen. italiano, è di azione privata. Ora dacché la Ditta Bosisio non si ritiene danneggiata e che coloro che pagano gli acconti non sporsero né intendono sporgere querela, ~ evidente che per il momento non vi è parte lesa, né parte denunciante e che il Tribunale, fino a scioglimento delle cause civili in corso, non poteva processare né condannare il Beghelli per un delitto contro il quale non vi è procedimento d'ufficio. L'opponente conchiude perciò al rigetto della domanda d'estradizione. 3. Il Procuratore pubblico della Confederazione conchiude invece in senso contrario, fondandosi nel proprio preavviso sui riflessi seguenti: Secondo l'art. 417 del eod. pen. italiano, solo applicabile in materia, è punibile a querela di parte « chiunque si approprii, convertendola in profitto di sé o di un terzo, una cosa altrui che gli sia stata affidata o consegnata per qualsiasi titolo che importi l'obbligo di restituirla o di farne un uso determinato. » Ora il Tribunale penale di Bologna ha ammesso, e l'opponente stesso deve riconoscere, che gli acconti in questione gli sono stati pagati per essere consegnati alla Ditta Bosisio. Quest'ultima era dunque parte lesa e come tale in diritto di sporgere querela. Che essa abbia cercato più tardi di addossare ad altri la responsabilità dei detti pagamenti, né risulta dagli atti, né muta in ogni caso la sua posizione di diritto e di fatto. L'art. 79 del eod. pen. italiano dispone inoltre che: « più violazioni della stessa disposizione di legge, anche se commesse in tempi diversi con atti esecutivi della medesima res. II. Auslieferung. - 2. Vertrag mit Italien. No 15. 97 luzione, si considerano per un solo reato. ». Nel caso concreto il Beghelli venne condannato per avere convertito in proprio profitto acconti fattigli da diversi i debitori della Ditta Bosisio per essere a lui consegnati. Ora il Tribunale federale ha già dichiarato ~ Plurales, che in simili casi si deve far luogo all'estradizione quando l'importo delle singole defraudazioni sommato insieme, raggiunge la somma prevista all'art. 2, N° 12 del trattato. Le obiezioni sollevate dall'opponente sono quindi infondate. In diritto: 1° • Perché guarda la prima obiezione dell'opponente consistente nel dire che non si possa accordare la sua estradizione perché, e nessuna delle somme sottratte raggiunge, separatamente, l'importo voluto di fr. 1000, e a ragione che il Procuratore della Confederazione la qualifica di infondata. Il Tribunale federale ha già deciso tale questione nelle cause Ressa e Massa (race. off. vol. xvrr, pag. 72 e seg., e 407 e seg.) nel senso che l'estradizione si debba accordare in base all'art. 2, N° 12 del trattato coll'Italia, non soltanto quando esiste un delitto che raggiunge da solo l'importo di fr. 1000, ma anche quando un danno di simile entità è stato causato o voluto con azioni erimesse molteplici implicanti in un medesimo procedimento penale. Ora tale decisione è analogamente applicabile anche al caso attuale. 2° Il ricorrente sostiene però l'inammissibilità dell'estradizione per un secondo motivo, e cioè per la circostanza che il delitto di truffa o di appropriazione indebita secondo la legislazione tanto dello Stato requirente che dello Stato richiesto, è perseguibile solo a querela di parte, nel mentre all'epoca in cui venne aperto il processo non era ancora certo se la Ditta Bosisio fosse parte lesa

e quindi in diritto di sporgere querela. Su tale obiezione e da osservarsi: l'opinione espressa dal Procuratore della Confederazione che l'unica legge applicabile in materia sia il codice penale italiano non può essere condivisa. Secondo un principio generalmente ammesso, ed al quale è ispirato anche il trattato di estradizione fra la Svizzera e l'Italia, l'extradizione non è possibile che X:\.VI, L - 1900 7

118 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. allorché il delitto pel quale è chiesta, costituisce un'azione punibile anche secondo le leggi dello Stato richiesto, esso deve esaminarsi in ogni singolo caso. La questione da decidersi è dunque di sapere se occorrevano le condizioni necessarie, secondo il diritto ticinese, perché si potesse intentare un'azione penale. Ora si possono già avere dei dubbi se secondo il codice penale ticinese il diritto in questione sia realmente di azione privata e non appartenga piuttosto alla classe di quelli, previsti all'art. 382 contro i quali e da procedersi d'ufficio. Ammesso però anche che si tratti di truffa semplice a sensi dell'art. 380 del cod. pen. ticinese, equindi di truffa perseguibile solo a querela di parte, l'extradizione sarebbe tuttavia ammissibile, imperocché la Ditta Bosisio era certamente in diritto di sporgere querela. Difatti, dopo la decisione del Tribunale penale di Bologna, decisione fondata sopra il diritto italiano e quindi vincente per questa Corte, che il ricorrente Beghelli era « vengo proprio incaricato o rappresentante » della Ditta stessa, la sua qualità di parte lesa non può più essere rimossa in dubbio, nulla importando il fatto di aver essa cercato più tardi di farsi sopportare da altri il danno subito. Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: L'extradizione di Enrico Beghelli è accordata. B.

STRAFRECHTSPFLEGE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE PENALE I. Zollwesen. Fiscalstrafverfahren. peages. Mode de proceder a la poursuite des contraventions aux lois fiscales. 16. Arrêt du 21 mars 1900, dans la cause Administration fédérale des douanes contre Aellen. Art. 17, 18 et 19 de la loi féd. concernant la poursuite des contraventions aux lois fiscales; art. 160, al. 2 et 171, al. 1, Org. jud. féd. L'audition d'experts en matière fiscale ne constitue pas une violation d'une disposition positive de la loi susvisée. La loi ne prescrit pas que les dépositions des experts doivent être protocoles. - Rapports de la loi féd. susvisée et des codes de procédure pénale cantonaux. A. - Le 16 octobre 1899, les gardes-frontière Lavanchy et Corboz, en observation aux Roussottes, commune du Cerneux-Péquignot, près de Locle, remarquèrent sur le sol les empreintes des pas d'une pièce de bétail venant de France. Ils les suivirent et arrivèrent ainsi au domicile d'Augustin Aellen, aux Roussottes. Ils procédèrent alors à une visite domiciliaire de l'étable de ce dernier et y constatèrent la présence d'une génisse dont les pieds correspondaient avec les empreintes de pas relevées par eux. Procès-verbal fut dressé contre Aellen pour avoir, non seulement contrevenu aux prescriptions concernant la police

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.